

Rw
42 8524-
del 29/8/84

Rimborso stampati L. 500



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot n 9038/1208 - 1984
Anno 1984
Pratica N 192/1982

CF. NCD GPP 33E06, B832L
CF. NCD LIA 45M58 b832N

IL SINDACO

VISTA la domanda in data 8 Marzo 1984
presentata dal Sig NICODEMI GIUSEPPE (M) e LIA (F)
nato a Carrara il 6/5/1953 e il 18/8/1945
residente in Fossola (Carrara)
Via Magenta n 11
registrata il 8 Marzo 1984
al Prot Generale n 9038
corrispondente al n 1208 di prot
del 3° Reparto con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori di ristrutturazione fabbricato
- R I N N O V O -

sull'area o sull'immobiliare distinto al catasto al foglio n
particella n 184-189 p. posta in Fossola
Vicolo Magenta
VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa
VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n° 127 del 30/3/1981

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n° -- del --

VISTO il parere n° 17 della Commissione Edilizia Comunale espresso
nella seduta del 5/5/84

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n° —
in data —

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n° 1150 e la legge 6
agosto 1967, n° 765,

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n° 10

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977 n° 60,

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn° 16 e 17 e 28-5-1975 n° 56 e successive
modificazioni,

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il
necessario titolo alla concessione

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. **NICODEMI GIUSEPPE E LIA** residente a **Fossola**
Via **Magenta** n° **11**
e concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la
facoltà di eseguire i lavori di **ristrutturazione fabbricato in Vicolo**
Magenta a Fossola - RINNOVO -

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto

ART 2

A) Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27-1-1977 n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito

B) Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art 3 e degli artt 5, 6, 9, 1° comma, lettera b), 9, 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 è determinato nella misura di Lire ---
a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. ---
del ---

Il concessionario all'atto della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire --- relativa agli oneri di urbanizzazione

La quota di L. --- commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1). Gli oneri di cui alla legge 28/1/77 sono stati assolti con la concessione originaria.

C) Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art 3 e degli artt 5, 6, 9, 1° comma, lettera b), 9, 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 è determinato nella misura di L. ---
a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. ---
del ---

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, con testualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il --- le relative aree nonché Mq --- afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30/7/1977

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L. — per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree

La quota di L. — commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1)

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. — del — rilasciata da —

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente maggiorate di un terzo e precisamente a Lire —

ART 3

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni le leggi ed i regolamenti locali in vigore

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari

ART 4

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art 4 prima dell'inizio dei lavori

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere validato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abilita e di agibilita della costruzione

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato

ART 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro (1) un anno dal 27/5/84 (1)
dalla data della presente concessione ed ultimati entro (3) tre (2)
anni dalla stessa data

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3)

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4)

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori

Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati,
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici

(1) Massimo entro un anno

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28.1.1977 n. 10)

(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30.7.1977

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30.1.1977

ART 6

Prescrizioni speciali

Al sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 2/2/1974 n. 64 i lavori oggetto della concessione non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico della Regione del Trentino-Alto Adige secondo le competenze gentili e secondo le prescrizioni. L'inizio dei lavori deve essere comunicato a mezzo di messo comunale o mediante la era raccomandata con R.R. contemporaneamente al Sindaco dell'Ufficio Tecnico della Regione del Trentino-Alto Adige secondo le competenze vigenti al momento dell'art. 17 comma 1 della citata legge n. 64/74.

IL SINDACO

[Handwritten signature]



Carrara

Giugno *Buk*
addì 14 ~~Maggio~~ 1984

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione

IL CONCESSIONARIO

Nicola Giuseppe

addì

29/8/84